

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

Oggi, **sabato 25 giugno 2022**, si è tenuta in videoconferenza come previsto dall'art. 12 punto 4 dello Statuto vigente, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, con inizio alle ore 9.30:

- 1) Modifica dello Statuto sociale (rif. Circolari Ministeriali 18244/2021 e 1309/2019)
- 2) Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il presidente dell'Associazione Giovanni Errico che, constatato che sono presenti in videoconferenza n. 7 Soci su n.7 aventi diritto al voto, come da Statuto sociale dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Diana Lanciotti. Si verbalizza che il presidente dell'assemblea e il segretario verbalizzante si trovano nei locali siti in Trinità d'Agultu e Vignola (SS) in località Costa Paradiso - via Lu Nubbaroni 1/L, da considerarsi come luogo di svolgimento dell'Assemblea.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola e informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica del testo statutario approvato in data 24.10.2020 per ottemperare a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale 18244/2021.

Si rende pertanto necessario variare la seguente parte:

12. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

13. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

che andrà modificata come segue:

12. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano le caratteristiche previste dal punto precedente, il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

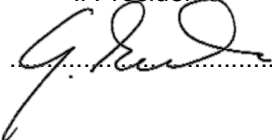
Al termine della lettura, non essendoci domande su questo argomento, l'Assemblea è chiamata alla approvazione, ponendo in votazione palese la modifica proposta.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare la modifica allo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

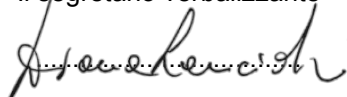
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:00.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



Statuto dell'Associazione
FONDO AMICI DI PACO
Organizzazione di Volontariato

Art.1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "**Fondo Amici di Paco - ODV**", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione utilizzerà l'acronimo "ODV" o la dicitura "Organizzazione di Volontariato" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Desenzano del Garda (Brescia). Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione intende operare in ambito nazionale e internazionale, a tale scopo potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopo e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. L'Associazione opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni) o erogazione gratuite di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

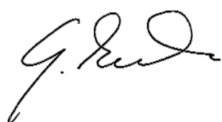
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) la diffusione del messaggio di amore e solidarietà verso gli animali;
- c) la diffusione del messaggio del valore della proprietà responsabile degli animali;
- d) la condivisione dei valori della cittadinanza responsabile e della solidarietà sociale.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) la pubblicazione e la diffusione di libri e riviste;
- b) promuovere e sostenere studi e applicazioni della pet-therapy, con particolare riguardo verso le persone in condizioni di disagio;
- c) promuovere campagne di sensibilizzazione per il rispetto degli animali e contro l'abbandono;
- d) la tutela degli animali abbandonati o maltrattati;



- e) la realizzazione o la gestione di rifugi per animali abbandonati;
- f) il sostegno anche attraverso la fornitura di beni e servizi a organizzazioni che accolgono o assistono animali abbandonati o maltrattati;
- g) ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.4 - Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che aderendo alle finalità istituzionali della stessa intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 (trenta) giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) l'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.



2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i Soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione con le modalità ordinarie previste dall'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- d) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
- e) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 o art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro aderente.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su domanda motivata e firmata di almeno un terzo degli aderenti.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno trenta giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.




6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- a) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- c) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

2. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.



3. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea dall'art. 12 comma 5 del presente Statuto, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
9. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
10. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
11. Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
12. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
13. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano le caratteristiche previste dal punto precedente, il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
14. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.



2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

3. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

6. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 17 - L'Organo di Controllo

1. L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge. L'Organo di Controllo è monocratico e dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

2. L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote di adesione annuali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- g) rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- h) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- i) entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti

ex lege previsti;

- j) entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- k) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 19 - Patrimonio, contributi e convenzioni

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

2. L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

3. Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo; i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 20 - Bilancio

1. Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

2. Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico e finanziario prefigurato.

4. Nei casi previsti dalla Legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

5. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 21 - Avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora nominato;
- e) il registro dei volontari.

Art. 23 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

Art. 26 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Adottato con delibera dall'assemblea straordinaria dei Soci in data 25 giugno 2022

G. Rudi *Franceschi*

REGISTRATO A MONTICHIARI il 28 LUG 2022 N° 1573 ... Sette 3
 esatto € ~~0~~ ESENT (euro)
 Per Imposta Registro € Per Tributi Speciali €

Il Funzionario Ufficiale
 Patrizia Grando
 Per delega del
 Alfonso Lucarelli

